



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE
SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ EX ART. 9 D.M. 49/2018**

Decreto di emanazione

D.R. n°48 del 24/10/2018

IL RETTORE

- VISTO l'art. 9 del Regolamento emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione";
- VISTO l'art.11 dello Statuto del Politecnico di Bari;
- VISTI I motivi di urgenza;

DECRETA

Art. 1 È emanato, con efficacia immediata, ai sensi della normativa citata in premessa, il "Regolamento per la disciplina delle eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità ex art. 9 D.M. 49/2018" allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore nella stessa data del presente Decreto di emanazione.

Art. 3 Il presente Regolamento verrà portato in ratifica nella prima seduta utile del C.d.A.

Bari, 24.10.2018

IL RETTORE

f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE
SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ EX ART. 9 D.M. 49/2018**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Con il presente Regolamento, il Politecnico di Bari adotta la normativa relativa alle contestazioni e riserve, come previsto dall'art. 9 del D.M. n. 49/2018 il quale stabilisce che: *“Il Direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto”*, e costituisce parte integrante e, come tale, espressamente richiamato, di tutti i contratti sottoscritti dal Politecnico cui è applicabile.

Art. 2 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 3 Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.



**Politecnico
di Bari**

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 4 – Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di adozione del Regolamento medesimo, da pubblicarsi all'Albo Ufficiale del Politecnico di Bari e da divulgare anche per via telematica.